

## UFFICIO STUDI CODAU

***"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".***

La predeterminazione dei criteri di attribuzione del voto di laurea

Il presente contributo trae spunto dalla recente [sentenza del Consiglio di Stato n. 567 del 22 gennaio 2019](#) che ha deciso una controversia inerente la determinazione e attribuzione del voto finale di laurea<sup>1</sup>, per cui non esiste una fonte legislativa. Le considerazioni sono comunque estensibili a ogni esame conclusivo di corsi di studio universitari.

Come ogni espressione di giudizio rimessa a organi tecnici delle PP.AA., anche quella effettuata dalla commissione di laurea deve essere frutto di una valutazione ponderata secondo criteri predeterminati dal collegio e ritualmente verbalizzati. Naturalmente altrettanto vale per le commissioni delle Università libere dato che anche queste, come le Università statali, attribuiscono un titolo di studio avente valore legale. I criteri servono all'organo per poter determinare il giudizio finale, soprattutto quando questo è poi espresso con una votazione sintetica in forma alfanumerica e costituiscono supporto motivazionale dell'atto. La tematica è analoga a quella delle commissioni di concorso/abilitazione<sup>2</sup> e delle commissioni di gara<sup>3</sup>.

Secondo il Consiglio di Stato, la mancanza dei criteri prestabiliti costituisce assenza dell'indicazione delle ragioni che, nello specifico, hanno condotto la commissione ad assegnare quel determinato voto; tale carenza determina l'illegittimità del voto assegnato (non del titolo) ed è annullabile dal Giudice amministrativo (e, in questo caso, effettivamente annullato).

Considerato che la valutazione della commissione è espressione di ampia discrezionalità (puramente) tecnica, l'annullamento della votazione finale non determina, ex art. 34 del Cpa, automaticamente l'attribuzione giudiziale di una votazione (maggiore) ma comporta che l'Università rieserciti il potere di (espressione dei criteri di) valutazione indicando, in modo certo, i criteri seguiti affinché siano comprensibili le ragioni che hanno indotto l'Università ad attribuire il voto oggetto di contestazione.

I criteri possono essere contenuti in un atto generale o in un regolamento didattico, ai sensi dell'art. 11 del [DM n. 270/2004](#).

---

<sup>1</sup> RD n. 1592/1933, art. 162: *Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalità dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni Università o Istituto superiore.*

<sup>2</sup>Per la ASN, il Consiglio di Stato ha affermato che la motivazione della mancata abilitazione, espressa nell'atto collegiale conclusivo, si risolve nella mera constatazione del mancato raggiungimento del prescritto quorum (Cons. Stato, VI, 15.11.2017 n. 5287). V. ASARO M., *Ricercatori universitari: i giudizi delle commissioni giudicatrici non possono essere formule alfanumeriche*, su *Quotidiano giuridico WKI*, 19/12/2018.

<sup>3</sup> ASARO M., *Basta un numero per valutare un'offerta nelle gare di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?*, su *Il Quotidiano per la P.A.*, WKI, 17/11/2017.